

COMUNE di TOLLO

*Medaglia d'argento al merito civile
paese dell'uva e del vino*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AMBULANTE, FIERE, FESTIVITA' LOCALI E ITINERANTE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 31/10/2013

in vigore dal

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Fonti normative

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - configurazione ed articolazione del mercato

Art. 5 - giornate e orario di svolgimento

Art. 6 - autorizzazioni -procedure di rilascio

Art. 7 - pianta organica e graduatoria degli operatori titolari di posteggio

Art. 8 – rilascio delle concessioni di posteggio

Art. 9 – spostamenti parziali o totali dei posteggi

Art. 10- istituzione di nuovi posteggi

Art. 11 – subingresso

Art. 12 – spostamenti di posteggi per migliona

Art.13- ampliamento della superficie di posteggio

Art.14- scambio consensuale dei posteggi

Art.15 - modalità di utilizzo del posteggio

Art. 16- circolazione all'interno delle aree

Art. 17- condotta dei venditori

Art. 18 – indennizzi – rimborsi -responsabilità

Art. 19– canoni di occupazione e di concessione

Art. 20– modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nel mercato settimanale (spunta)

Art.21 – sospensione e revoca della concessione di posteggio e dell'autorizzazione amministrativa

Art. 22 – gestione assenze e presenze degli assegnatari di posteggi

Art. 23- posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 24- commercio itinerante - tempi e modalità di sosta

Art. 25- posteggi nelle fiere tradizionali e sagre

Art. 26- orario di attività e spunta giornaliera nelle fiere tradizionali e sagre

Art. 27 – altre aree distributive - aree per esercizio temporaneo o in occasione di festività
Art. 28- artigiani e mestieri ambulanti
Art. 29 – disposizioni igienico – sanitarie - attrezzature ed esposizione di merce
Art. 30 – attrezzature per la vendita di prodotti alimentari
Art. 31 – prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari
Art. 32 – sanzioni, divieti e disposizioni finali – disposizioni in materia di controllo
Art. 33 – sanzioni accessorie
Art. 34- norme finali – osservanza degli altri regolamenti comunali
Art. 35 – direzione e vigilanza
Art. 36 – abrogazione delle norme
Art. 37 – norme di rinvio
Art. 38 – richiamo agli usi e consuetudini
Art. 39- entrata in vigore

ALLEGATI:

n. 1 - Cartografia delle aree e posteggi riservati al mercato settimanale del venerdì;
n. 1 – Cartografia delle aree e posteggi riservati alle fiere tradizionali e sagre;
n. 1 – Cartografia delle aree e posteggi riservati per le feste tradizionali;
n.1 – cartografia delle aree riservate ai produttori agricoli..

ART. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti perseguendo:

- la realizzazione di una equilibrata rete distributiva attraverso la riqualificazione del mercato e delle fiere esistenti ;*
- l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche in relazione alle infrastrutture, alle esigenze igienico – sanitarie ed alle altre esigenze cittadine;*
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;*
- il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un armonico ed equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive.*

Sono altresì soggette all'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, che comportino occupazioni di aree pubbliche e nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita.

Le presenti norme trovano, inoltre, applicazione nelle manifestazioni fieristiche locali.

ART. 2
FONTI NORMATIVE

D. Lgs n° 59 del 26.03.2010;

D. Lgs n° 114 del 31.3.1998;

D. Lgs n° 228 del 18.5.2001;

L.R. N° 135 del 23.12.1999, modificata con L.R. N° 10 del 08.3.2006 e n° 10 del 04.8.2009;

L.R. N° 11 del 16.7.2008 e s.m.i.;

Ordinanza Ministero della Salute 03.4.2002;

D.M. 20.11.2007.

ART. 3
DEFINIZIONI

Al fine dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

*a) **AUTORIZZAZIONE DI TIPO A:** Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, rilasciata congiuntamente alla concessione del relativo posteggio;*

*b) **AUTORIZZAZIONE DI TIPO B:** Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, rilasciata dal Comune in cui l'operatore intende avviare l'attività;*

c) **COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE**: si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;

d) **COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche e private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo; tale commercio può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari.

L'attività può essere esercitata:

- in posteggi dati in concessione decennale o occasionale;

- in modo itinerante;

e) **MERCATO TRADIZIONALE**: l'area pubblica o privata, individuata dal Comune (allegato 1), coperta o scoperta, attrezzata o meno, sulla quale un giorno alla settimana si esercita l'offerta di vendita integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande.

f) **FIERA TRADIZIONALE** : la manifestazione che si svolge sull'area pubblica individuata dal Comune (allegato 2), attrezzata o meno, in occasione di particolari eventi, ricorrenze o festività (17 maggio S. Pasquale, 17 luglio S. Marina e 13 dicembre S. Lucia) caratterizzata dalla partecipazione degli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;

g) **MERCATO STRAORDINARIO**: l'edizione aggiuntiva del mercato tradizionale che di norma si svolge nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad eventi particolari, da svolgersi anche in ore serali;

h) **POSTEGGIO**: la parte di area pubblica o privata, che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita;

i) **SETTORI MERCEOLOGICI**: settori alimentare, non alimentare o misto, in riferimento ai quali può essere esercitata l'attività commerciale su area pubblica;

l) **SOMMINISTRARZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione dei consumatori, impianti ed attrezzature che consentono la consumazione di prodotti sul posto;

m) **SPOSTAMENTO TEMPORANEO**: assegnazione temporanea di un posteggio diverso da quello oggetto di concessione;

n) **SPUNTA**: operazione con la quale nel mercato o fiera si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

o) **SPUNTISTA**: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

ART. 4
CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

il mercato ambulante si svolge nell' area mercatale individuata nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento (allegato1) nella quale è evidenziato in particolare:

a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

b) il totale di n° 46 posteggi;

c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo per ogni via, collocazione ed articolazione.

1. Riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta, il cui fronte espositivo deve essere contenuto nella misura massima di metri 10 lineari. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla G.C.;

2. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio, da mantenere sempre sgombro da cose e attrezzature, da metri 01,00 a mt. 1,50 lineari. L'eventuale tenda di copertura del banco deve essere posta ad un'altezza minima dal suolo di metri 2, misurata nella parte più bassa.

3. E' ammessa la possibilità di utilizzo di una struttura unitaria o in alternativa, di banchi separati.

ART. 5
GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il “ Mercato ambulante si svolge di norma, oramai da tempo immemore, nella giornata del venerdì con periodicità settimanale .

2. Quando il giorno di mercato viene a coincidere con una festività civile o religiosa anche locale, il suo svolgimento è sospeso.

3. Quando il giorno di mercato viene a coincidere con le Fiere tradizionali, il suo svolgimento è sospeso.

4. nel caso in cui il mercato non si possa svolgere nella giornata prevista perchè ricadente in una festività o per impossibilità di utilizzo dell'area, possono essere effettuate edizioni di “ recupero”.

5. le edizioni straordinarie del mercato possono essere legate a festività o essere connesse a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso e del commercio in generale del Comune di Tollo ed essere effettuate anche in giorni festivi.

La partecipazione da parte degli aventi diritto a tali edizioni straordinarie del mercato è subordinata al pagamento della COSAP nella misura prevista, nonché a eventuali rimborsi spese di iniziative pubblicitarie, promozionali e di intrattenimento in genere a tal fine organizzate.

6. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con apposito provvedimento del Sindaco in cui sono indicate:

a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione;

b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale

ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.

7. L'orario di attività del mercato settimanale è fissato dalle ore 08,00 alle ore 12,30. I titolari di concessione di posteggio devono accedere all'area di mercato ed occupare il proprio posteggio dalle ore 07,00 alle ore 07,40.

E' fatto divieto a tutti gli esercenti di abbandonare il posteggio prima delle ore 12.30 salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie, ciò quando il maltempo provochi la forzata inattività di almeno la metà degli ambulanti effettivi.

L'area mercatale deve essere completamente liberata entro 90 minuti successivi al termine dell'orario di vendita.

Eventuali variazioni da apportare agli orari verranno adottate mediante provvedimento del Sindaco.

ART. 6

AUTORIZZAZIONI - PROCEDURA DI RILASCIO

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con le seguenti procedure:

Autorizzazioni tipo A): *Per il commercio su aree di mercato: per i posteggi resisi disponibili, al netto dei posteggi da assegnare a coloro che frequentano già il mercato settimanale del venerdì, il Dirigente dell'Ufficio Commercio pubblica all'Albo Pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili, di quelli resisi liberi e di quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato.*

Copia del bando va trasmesso, lo stesso giorno della pubblicazione, all'albo pretorio ed alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.

Il bando deve contenere:

l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione;

il termine di gg.60 entro i quali gli interessati devono far pervenire le domande;

il termine di gg.60 entro il quale la graduatoria viene redatta e affissa all'albo;

il nominativo del Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo;

ogni altra notizia utile agli operatori.

Entro i successivi 60 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Settore Commercio predisporrà una graduatoria per i posteggi resisi liberi e disponibili a seguito di ampliamento. Gli stessi verranno assegnati sulla base dei seguenti punti:

Punti 3 *Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato come risultante dalla graduatoria;*

Punti 2 *Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;*

Punti 1 *Osservanza del settore merceologico inesistente o poco rappresentato.*

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento da parte del comune.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Prima della pubblicazione del bando di cui sopra, il comune è tenuto ad espletare, fra tutti gli operatori del mercato o dei mercati, già concessionari di posteggio, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda.

I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro il posteggio.

Autorizzazione tipo B) - *Per il commercio in forma itinerante: gli interessati, residenti o aventi sede legale nel comune di appartenenza o in altro Comune, devono presentare domanda allo Sportello Unico. Entro 30 giorni dalla data di presentazione, il Dirigente dell'Ufficio Commercio comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale integrazione o regolarizzazione dell'istanza. La richiesta di integrazione o regolarizzazione può essere fatta una sola volta ed interrompe il termine per il consolidamento del silenzio assenso.*

Il termine ricorrerà nuovamente ad avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda.

Trascorsi 90 giorni senza che il Dirigente dell'Ufficio Commercio si pronunci con un diniego, la domanda si intende accolta.

Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionali

Per stagionalità viene inteso il periodo che non supera i 90 giorni.

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno rilasciate, dall'Ufficio comunale competente, di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.

Autorizzazioni per eventi a cadenza periodica e ripetuta nel tempo

– Sono ricomprese in questo ambito le autorizzazioni per l'esercizio di attività di carattere ricorrente che verranno rilasciate in occasione del primo evento programmato, nelle aree a tale scopo individuate e successivamente confermate per le corrispondenti date, previa verifica dell'inesistenza di condizioni ostative all'espletamento. Per le annuali fiere di San Pasquale (17/5), Santa Marina (17/7) e Santa Lucia (13/12) è ammessa la presentazione di istanza cumulativa, anche per solo due di esse. Le relative concessioni potranno essere rilasciate anche una sola volta e comprendere tutte le fiere di cui sopra o quelle richieste previa corresponsione, in unica soluzione, del canone totale dovuto per il numero delle concessioni ad occupare rilasciate.

ART. 7

PIANTA ORGANICA E GRADUATORIA DEGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO

- 1. Presso l'ufficio commercio del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.*
- 2. Il Comune provvede annualmente a pubblicare all'Albo Pretorio la graduatoria dei titolari di posteggio applicando, nell'ordine, le seguenti priorità:*
 - a) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione originaria della concessione del posteggio di cui trattasi;*
 - b) a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.*

ART. 8

RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione decennale dei posteggi nelle aree mercatali segue di diritto il rilascio dell'autorizzazione commerciale di tipo A.

Nell'atto di concessione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:

- la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;*
- la sua ubicazione;*
- i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;*
- la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio;*

- l'obbligo di differenziazione dei rifiuti prodotti e la pulizia del posteggio assegnato, dopo l'uso;

- rispetto di tutti i regolamenti e le leggi vigenti in materia anche di sicurezza, di prevenzione incendi, viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie.

Qualora nella concessione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante; di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

E' inibito il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale qualora il cedente non sia in regola con i pagamenti COSAP e TARSU.

La concessione del posteggio ha una durata decennale o di minor durata, e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato, qualora non ne viene data disdetta da una delle parti.

La concessione viene rilasciata dal responsabile COSAP, nelle forme di legge.

ART. 9

SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

per cause di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita, con provvedimento del Sindaco, in aree alternative dallo stesso individuate. Per l'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento, il Sindaco si avvarrà del responsabile del servizio Tributi il quale provvederà all'assegnazione medesima tenendo conto delle varie esigenze degli operatori, delle caratteristiche della nuova area nonché della comune esperienza.

ART. 10

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e conseguentemente vengono istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate nell'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 11

SUBINGRESSO

il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della concessione del posteggio e della autorizzazione amministrativa, sempre che venga rispettato quanto previsto dal D.Lgs. 31.3.1998 n° 114 e dalla L.R. 23.12.1999 n° 135.

A seguito di trasferimento di cui al comma precedente, il subentrante, presenta

regolare domanda di voltura al Comune sia dell'autorizzazione che della concessione di posteggio, può continuare l'attività senza alcuna interruzione ed acquisisce il trasferimento delle presenze, l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività relativamente al commercio su area pubblica sul posteggio autorizzato.

La concessione di posteggio verrà rilasciata dal Comune, a seguito di istruttoria favorevole, con durata pari a quella del titolo ritirato.

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali richiesti e deve presentare la domanda di voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può richiedere la sospensione dell'attività.

Entro lo stesso termine può cedere l'azienda a terzi.

In caso di trasferimento di gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta/comunicazione, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre previa richiesta /comunicazione, sono reintestati al proprietario.

ART. 12

SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA

Il responsabile COSAP, prima di assegnare nuovi posteggi o posteggi resisi liberi, provvede agli spostamenti di posteggio per c.d. "miglioria", emettendo allo scopo apposito avviso pubblico, da pubblicare, agli effetti di legge, all'Albo Pretorio del Comune almeno 15 giorni prima della data prefissata per l'assegnazione dei posteggi.

Gli spostamenti dei posteggi per miglìoria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito del Mercato oggetto del presente regolamento.

Le domande di ammissione alla miglìoria devono essere presentate con le modalità ed i tempi previsti dall'avviso pubblico.

Gli spostamenti per miglìoria sono effettuati in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:

- a) residenza nel Comune di Tollo;*
- b) maggiore anzianità di mercato*
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande*

In quest'ultimo caso l'assegnazione dei posteggi avviene nel rispetto della apposita graduatoria stilata dall'ufficio comunale competente.

I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglìorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.

Le opzioni di posteggio attuate per miglìoria, una volta indicate dall'operatore, non

consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato.

Le domande vengono accolte, sulla base delle disposizioni di cui ai commi precedenti, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.

La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 13

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento di ciascun posteggio contiguo qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà comunque superare i dieci metri lineari di fronte espositivo e i cinquanta metri quadrati di superficie occupata.

L'accoglimento delle domande di cui al comma 1 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.

Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al comma 1, oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.

I soggetti interessati all'ampliamento del posteggio ai sensi del presente articolo possono, prima dell'attivazione delle procedure di cui ai commi precedenti, richiedere al Comune parere preventivo in merito fornendo tutti gli elementi / documenti necessari all'espressione dello stesso.

ART. 14

SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI

E' ammesso lo scambio consensuale dei posteggi tra i frequentatori abituali del mercato ambulante.

Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati, rivolta al Sindaco, da cui risulti inequivocabilmente l'accordo fra le parti, la rinuncia ai posteggi precedentemente assegnati, nonché l'indicazione espressa dei nuovi posteggi richiesti.

L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali sono annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 15

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO

I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocate nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

L'operatore non può occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata che deve essere ricompresa all'interno degli stalli appositamente indicati.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.

Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito : - ai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e agli operatori che eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato nonchè a cortei funebri e/o religiosi.

Il fronte vendita deve essere allestito in maniera da non causare intralcio al transito normale dei pedoni.

L'operatore può porre in vendita i prodotti indicati nell'autorizzazione nel rispetto delle normative igienico - sanitarie.

La merce in vendita deve essere collocata su banchi con altezza di almeno cm. 50 dal suolo con eccezione per la merce appartenente alla tipologia "piante e fiori", "arredi e complementi d'arredo", "calzature e pelletteria", "articoli di artigianato etnico".

Eventuali barriere laterali sono consentite solo nel caso in cui le stesse abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

Eventuali ombrelloni o coperture che sporgano, per causa di forza maggiore, oltre la superficie in concessione devono essere collocati ad un'altezza minima di metri 3,00 dal suolo al fine di consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio.

In ogni caso la sporgenza è ammessa unicamente sul lato del fronte di vendita a condizione che non crei intralcio od ostacolo al passaggio dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e non potrà in alcun modo essere utilizzata dall'operatore per l'esposizione delle merci poste in vendita.

E' vietato l'utilizzo dei mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact-disc, o per la dimostrazione di giocattoli sonori, sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e comunque tale da non recare disturbo.

L'operatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita straordinaria, vendita a peso, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge, ed in caso di vendita di cose usate dovrà essere data adeguata informazione mediante esposizione di cartello.

*Il posteggio non deve rimanere incustodito.
E' vietato dividere il proprio posteggio con altri operatori sprovvisti della relativa concessione .
L'occupante il posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri , ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati nell'utilizzo del posteggio, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi .
Se, in seguito a particolari condizioni climatiche, dovessero essere presenti operatori commerciali in numero inferiore o pari alla metà degli effettivi, l'addetto alla vigilanza, dopo aver assegnato i posteggi non occupati con le modalità previste autorizza il raggruppamento dei presenti in una zona dell'area mercatale.
In questo caso l'assegnazione dei posteggi sarà effettuata considerando in primo luogo le dimensioni del posteggio di cui l'operatore è titolare in relazione alle dimensioni dei posteggi disponibili, in secondo luogo l'anzianità di concessione del posteggio riferita all'azienda.*

ART.16 CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE

*Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, i passi carrabili sono sospesi, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini.
E' altresì vietato circolare con involucri voluminosi e ingombranti, ovvero in altro modo che intralci o crei pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.
La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione ma, su autorizzazione della polizia municipale, è ammessa nella loro prossimità.*

ART.17 CONDOTTA DEI VENDITORI

*Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.
Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste;
non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.*

ART.18 INDENNIZZI, RIMBORSI, RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale e i suoi Funzionari non assumono responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai

frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionale.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe sull'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

ART.19

CANONE DI OCCUPAZIONE E DI CONCESSIONE

I canoni di concessione sono stabiliti dall'Amministrazione comunale e soggetti a revisione annuale in base agli indici di rivalutazione ISTAT.

L'utilizzo del posteggio da parte del concessionario è soggetto al pagamento di tutti i canoni e tariffe previste dai vigenti regolamenti comunali.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento del canone di concessione si rinvia al vigente Regolamento Comunale di occupazione del suolo pubblico.

Il mancato pagamento del canone, a distanza di un mese dalla scadenza comporterà, oltre all'applicazione dell'indennità di mora nella misura prevista dalla legge, la revoca della concessione del posteggio.

Le concessioni permanenti o stagionali aventi validità decennali e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura stabilita dall'amministrazione comunale.

ART. 20

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE (SPUNTA)

I posteggi assegnati in concessione, sono considerati disponibili per l'assegnazione in spunta qualora il concessionario non abbia occupato il proprio posteggio, prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili è effettuata dal personale del Comando di Polizia Municipale in servizio al momento, nel rispetto dell'apposita graduatoria. La stessa è articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione commerciale alla spunta, esibita in originale nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese e a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale. I dati relativi alle assenze degli assegnatari di posteggio ed alle presenze di coloro i quali si presentano alla spunta, sono rilevati dai soggetti sopra citati che li trasmettono, per

via informatica o nelle altre forme previste dalla legge, all'ufficio comunale competente, ai fini della formulazione delle graduatorie.

Le graduatorie vengono aggiornate annualmente, per ogni singolo mercato, su apposita istanza da presentare inderogabilmente dal 1° al 30 Dicembre di ogni anno.

L'attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato, o con un titolo autorizzatorio diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta.

L'assegnazione del posteggio occasionalmente libero è subordinata al pagamento dei canoni e delle tasse dovute per l'esercizio dell'attività.

La relativa somma verrà riscossa, entro la durata del mercato/fiera mediante emissione di ricevuta su apposito bollettario a firma dell'Economo Comunale per il tramite della stessa Polizia Municipale.

Sul posteggio assegnato in "spunta" l'operatore può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria autorizzazione nel rispetto dei vincoli di settore e specializzazione merceologica e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.

Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria prevista dal precedente comma 2, è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.

Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della Legge Regionale n. 23 dicembre 1999, n.135, per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per quattro mesi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza, sempreché siano debitamente giustificati e comunicati al Settore competente entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza. In caso di documentazione giustificativa presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data di presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento. In caso di assenze per malattia e gravidanza la certificazione medica deve indicare esplicitamente l'inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

ART. 21

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO E DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Salve le disposizioni speciali stabilite dalla normativa vigente, ai concessionari di posteggio possono essere inflitti:

La diffida verbale;

La sanzione pecuniaria;

La sospensione fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni;

La revoca dell'autorizzazione amministrativa.

La diffida verbale è comminata dagli agenti addetti alla sorveglianza, la sanzione pecuniaria, la sospensione, la revoca sono disposte dal Dirigente del Settore Commercio.

La diffida verbale può essere comminata ogni qualvolta i rivenditori manchino all'esatta osservanza del presente regolamento o delle decisioni impartite dal Dirigente del Settore, che non integrino più gravi violazioni, descritte nei punti che seguono.

S'incorre nella sanzione pecuniaria per recidiva nei fatti che hanno dato motivo a precedente avvertimento ed in tutti gli altri casi previsti dall'art. 32 del presente Regolamento in quanto compatibili;

S'incorre nella sospensione dell'autorizzazione amministrativa:

- 1. per persistente recidiva nei fatti che hanno dato luogo alla applicazione della sanzione pecuniaria, o per una maggiore gravità delle cause indicate al comma precedente;*
- 2. per mancato pagamento di un canone di concessione, previa diffida da comunicare all'interessato;*
- 3. per assenza ingiustificata per oltre 15 (quindici) presenze consecutive dal Mercato;*
- 4. per mancata esibizione dell'autorizzazione da parte di persone diverse dal titolare.*

S'incorre nella revoca dell'autorizzazione amministrativa:

- 1. qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;*
- 2. nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia o gravidanza;*

3. *per perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 ;*
4. *qualora il concessionario incorra e persista nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento e di altre norme di legge o di regolamenti concernenti la materia oggetto di concessioni;*
5. *nel caso di condanne passate in giudicato per reati contro lo Stato, contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, ed in genere per reati previsti e puniti dalle leggi vigenti;*
6. *per persistente recidiva nelle infrazioni che hanno dato luogo alla sospensione;*
7. *per mancato pagamento del canone di concessione a distanza di un mese dalla scadenza della rata;*
8. *in caso di subingresso per causa di morte quando, entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi.*
9. *per motivi di pubblico interesse, nel qual caso all'operatore verrà assegnato un nuovo posteggio tenendo conto delle indicazioni dello stesso secondo i seguenti criteri di priorità:*
 - a) *nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati, non contemplati nell'avviso pubblico per le c.d. "migliorie" o nell'avviso pubblico per l'assegnazione decennale, qualora in essere;*
 - b) *nell'ambito dell'area del mercato o in area limitrofa, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso non si modifica il dimensionamento complessivo del mercato e il numero dei posteggi in esso previsti.*

L'atto di revoca è disposto dal Dirigente dell'Ufficio Commercio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati.

Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.

Alla revoca dell'autorizzazione di tipo A) segue, di diritto, la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

La disposta revoca lascia impregiudicata ogni altra azione del Comune per le inadempienze del concessionario.

Dal momento in cui viene disposta la revoca d'Ufficio, il concessionario viene inibito dalla partecipazione a nuove graduatorie per la concessione di posteggio presso i mercati comunali.

ART. 22

GESTIONE ASSENZE E PRESENZE DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

1. *i concessionari di posteggi non presenti nell'orario stabilito al precedente art. 5 comma 3, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti;*
2. *sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonino il posteggio senza giustificato motivo prima delle ore 12,30. Non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, purchè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato.*
3. *I periodi di assenza motivati da malattia o gravidanza, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, purchè siano debitamente giustificati all'Amministrazione Comunale entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo. Tale disposizione si applica anche nei confronti di operatori che siano titolari di cariche elettive politiche, debitamente comprovate nei modi e nei tempi previsti nel presente articolo.*
4. *Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data dalla quale è prodotta la documentazione inerente all'ufficio commercio del Comune.*
5. *Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.*
6. *Agli effetti di quanto stabilito dai commi precedenti non viene neppure conteggiata l'assenza per cause di forza maggiore, adeguatamente documentata nel termine e con le modalità di cui ai commi 4 e 5.*
7. *non viene inoltre conteggiata come assenza il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione, nel rispetto delle relative disposizioni previste dal presente regolamento.*
8. *In casi di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, ai fini dell'art. 29 comma 4 lett. b) del d.Lgs n° 114/98, può essere assente solo in proporzione ai mesi di titolarità del posteggio.*
9. *La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate non sono parimenti conteggiati quali assenze ai sensi del presente articolo.*
10. *La rilevazione e la gestione delle assenze / presenze è demandata all' ufficio di Polizia Municipale.*

ART. 23

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. l'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli per la vendita di generi di propria produzione è ammessa negli appositi posteggi riservati a tale settore (allegato 4).

Le domande di concessione di posteggio decennale devono contenere anche la dichiarazione di inizio attività come produttore agricolo ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, così come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 18.5.2001, n° 288.

Alle stesse deve essere allegata la dichiarazione in originale del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti, ovvero dettagliata autocertificazione in tal senso, prestata nei modi e nelle forme di legge, di data non anteriore ad anni uno.

Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nel mercato di cui al presente Regolamento.

La concessione decennale del posteggio è revocata nei seguenti casi:

a) perdita della qualifica di imprenditore agricolo;

b) mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza debitamente documentati. In caso di posteggi stagionali le assenze sono calcolate in proporzione a detta stagionalità. Tale disposizione si applica anche nei confronti di operatori che siano titolari di cariche elettive politiche, debitamente comprovate.

Annualmente i produttori agricoli devono presentare al Comune di Tollo, ufficio commercio, dichiarazione in originale del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti oggetto della concessione, comprovante la prosecuzione del requisito di produttore agricolo, ovvero dettagliata autocertificazione in tal senso prestata nei modi e nelle forme di legge.

ART. 24

COMMERCIO ITINERANTE - TEMPI E MODALITA' DI SOSTA

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, previa autorizzazione, con mezzi mobili o a piedi con soste di massimo 2 (due) ore nello stesso punto e a distanza di almeno mt. 300 tra una sosta e l'altra.

L'operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dall'Amministrazione e non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico-sanitarie di pubblico interesse: a meno di 500 mt. dalle aree destinate allo svolgimento dei mercati, a meno di 200 mt. dalle attività commerciali aventi la stessa tipologia di merce a meno di 50 mt. Dalle scuole.

Per motivi di polizia stradale, viabilità, traffico e igienico-sanitari, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale, si dispone che l'attività è vietata, su tutto il territorio comunale, nei luoghi ove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve.

L'attività è altresì vietata su l'intera area del Centro Storico.

Il Sindaco con apposita Ordinanza può, a suo insindacabile giudizio, porre divieti e limitazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante anche in giorni lavorativi per sopravvenuti motivi di pubblica sicurezza, igienico sanitari o comunque di pubblico interesse.

L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentita nelle seguenti zone:

- *in tutte le contrade;*
- *nell'area parcheggio antistante il cimitero;*
- *nell'area parcheggio antistante gli impianti sportivi;*
- *area zona artigianale/industriale.*

Con deliberazione di Giunta comunale è possibile individuare temporaneamente, ulteriori aree nelle quali vietare l'esercizio del commercio itinerante per motivi di intralcio al traffico veicolare.

Con deliberazione di Giunta comunale, per ragioni di marketing territoriale, valorizzazione turistica o progetti socialmente utili, possono essere individuate eventuali deroghe al divieto di vendita in forma itinerante definendo esplicitamente:

a) durata massima della deroga, che non può comunque superare i 90 giorni nell'anno solare;

b) eventuali strutture di vendita mobili consentite;

c) specializzazioni merceologiche;

d) prescrizioni a tutela delle aree, degli edifici e per la civile convivenza;

e) prescrizioni a tutela dell'ordine pubblico e della viabilità.

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago nonché su ogni area pubblica non vietata o consentita ai sensi dei precedenti commi, con mezzi motorizzati o altro, a condizione che la merce non venga esposta occupando suolo pubblico.

Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. [19](#) del [D.Lgs. n. 114/1998](#).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 gennaio 1963, n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito dalle ore 08,30 alle 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nel periodo in cui vige l'ora legale e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 nel periodo in cui vige l'ora solare.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non è consentito nei giorni festivi.

ART. 25

POSTEGGI NELLE FIERE TRADIZIONALI O SAGRE

*Tutti gli operatori nazionali di commercio su aree pubbliche possono partecipare all'assegnazione dei posteggi delle fiere tradizionali del **17 maggio**, **17 luglio** e **13 dicembre** o sagre;*

Oltre alle fiere tradizionali potranno essere autorizzate fiere e sagre locali organizzate per la promozione culturale di specifiche zone o prodotti del territorio.

I 66 posteggi disponibili oltre l'area dell'intero Viale Trieste, di cui all'allegato 2, sono assegnati con la seguente procedura:

gli interessati, entro 60 giorni prima dello svolgimento della fiera, devono presentare all'ufficio competente la richiesta di partecipazione con lettera raccomandata AR, a mezzo posta elettronica certificata o direttamente all'ufficio protocollo del comune, riportando tutti i dati relativi all'occupazione.

L'ufficio di Polizia Municipale, entro i successivi 30 giorni, procede all'assegnazione dei posteggi secondo la normativa vigente e contestualmente pubblica all'Albo Pretorio le assegnazioni di cui sopra e richiede le relative concessioni al competente Ufficio Tributi;

Il medesimo ufficio tributi provvederà all'invio delle predette concessioni, ivi comprese le prescrizioni previste, allegando, per ciascuna concessione, il relativo bollettino di pagamento.

Nella stessa fiera l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di un posteggio anche utilizzando autorizzazioni diverse.

Alle fiere o sagre possono partecipare anche produttori agricoli nella misura dei posteggi loro riservati.

I posteggi rimasti liberi, trascorso l'orario stabilito dal Comune per l'inizio dell'occupazione, sono assegnati in spunta.

ART. 26

ORARIO DI ATTIVITA' E SPUNTA GIORNALIERA NELLE FIERE TRADIZIONALI E SAGRE

L'orario di attività nelle fiere tradizionali e sagre è fissato dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

I titolari di concessione di posteggio devono accedere all'area di mercato ed occupare il proprio posteggio entro le ore 07,15, salvo giustificati motivi da comprovare.

L'area mercatale deve essere completamente liberata entro 60 minuti successivi al termine dell'orario di vendita.

Alle ore 08,00 gli operatori della P.M. provvederanno all'assegnazione dei posti liberi o non occupati agli operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta secondo le modalità previste.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

L'autorizzazione deve essere mostrata agli incaricati al momento dell'assegnazione del posteggio, l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.

L'assegnazione in spunta del posteggio occasionalmente libero o non occupato è

subordinata al pagamento dei canoni e delle tasse dovute per l'esercizio dell'attività

che verrà riscosso dalla stessa Polizia Municipale, al momento, tramite emissione di ricevuta su bollettario appositamente vidimato dal responsabile dell'ufficio tributi.

ART. 27

ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

AREE PER ESERCIZIO TEMPORANEO O IN OCCASIONE DI FESTIVITA'

in occasione di festività nazionali o locali e manifestazioni varie possono essere concesse, di volta in volta, concessioni per l'esercizio occasionale della vendita su area pubblica.

I 20 posteggi potranno essere concessi nei soli spazi previsti nell'allegato 3 secondo le modalità di esercizio, prescrizioni e condizioni previste per le altre concessioni descritte nel presente regolamento ivi compreso l'orario di inizio e cessazione dell'attività.

ART.28

ARTIGIANI E MESTIERI AMBULANTI

L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, che includono la cessione diretta dei beni e servizi di propria produzione, oltre all'osservanza di norme speciali che ne regolano l'attività, è soggetto alle norme del presente regolamento previste per l'occupazione e l'uso dei posteggi e per l'esercizio del commercio itinerante.

ART. 29

DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE - ATTREZZATURE ED ESPOSIZIONE DI MERCE

I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità;

in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.

E' consentita esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.

Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine, con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.

Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei.

Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno del

posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.

Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.

I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.

L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate.

ART. 30

ATTREZZATURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati, si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile, che dovrà possedere tutti i requisiti di cui all'art.4 dell'Ordinanza del Ministero della Salute datata 3/4/2002, nonché essere munito di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL competente ed osservare anche eventuali norme riferite all'utilizzo di bombole di gas.

La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile.

In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

L'uso dei banchi mobili temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni, prodotti ittici, formaggi e latticini freschi.

ART. 31

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

- 1. **Prodotti surgelati o congelati:** Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati, senza le idonee attrezzature.*
- 2. **Carni fresche e prodotti a base di carne:** Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:*

- *devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;*
- *i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;*
- *è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;*
- *si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;*
- *le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite;*
- *è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.*

3. Prodotti di gastronomia: *Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:*

- *il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;*
- *è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;*
- *nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";*
- *i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori, il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi;*
- *tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.*

4. Prodotti della pesca: *Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:*

- *i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;*
- *è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;*
- *si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;*
- *le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.*

5. Prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi: *La vendita di prodotti della pesca e*

dell'acquacoltura vivi è vietata, se non effettuata in costruzioni stabili attrezzate in modo esclusivo per tale attività, o comunque in un locale nettamente separato dalla vendita di alimenti.

- 6. Vendita di funghi:** *E' vietata la vendita, in forma itinerante, di funghi freschi allo stato sfuso.*
- 7. Vendita del pane:** *La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.*
- 8. Somministrazione:** *Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali.*

ART.32

SANZIONI, DIVIETI E DISPOSIZIONI FINALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 114/98, ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 vengono individuate:

- a. le sanzioni al commercio abusivo su area pubblica:
chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da € 2.582,28 a € 15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce;*
- b. la violazione delle modalità inerenti l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante:
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74;*
- c. i limiti e i divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche nei posteggi e banchi dei mercati comunali:
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74;*
- d. le sanzioni alle violazioni all'esercizio dell'attività su area pubblica per inosservanza ad ulteriori prescrizioni adottate nel pubblico interesse:
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74;*
- e. le sanzioni alle violazioni del presente regolamento: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00;*

f. *I seguenti comportamenti sono puniti con una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00:*

- *non agevolare il passaggio dei mezzi e cortei descritti all'articolo 15;*
- *non esibire l'autorizzazione amministrativa alla richiesta degli organi di vigilanza;*
- *non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;*
- *utilizzare energia elettrica proveniente da sorgenti inquinanti o non a norma di legge per l'alto grado di inquinamento acustico;*
- *utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle zone limitrofe, nei termini e nei limiti previsti dalla disciplina di settore;*
- *occupare abusivamente una porzione di area non concessa;*
- *depositare derrate alimentari a contatto con il pavimento non rispettando così le norme igienico-sanitarie;*
- *affiggere manifesti o stampati non autorizzati dall'Autorità comunale;*
- *ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare la libera circolazione negli spazi riservati al pubblico;*
- *introduzione nel mercato di veicoli per trasporto di persone o merci non autorizzati;*

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza.

Ad ogni violazione del presente Regolamento non prevista da altre norme di legge e regolamento è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Si applicano i principi e le procedure della Legge 24.11.1981, n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 33
SANZIONI ACCESSORIE

Ai sensi dell'articolo 29 comma 3 del D. Lgs. n. 114/98, in caso di particolare gravità o recidiva, l'Amministrazione può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per 2 (due) volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART. 34
NORME FINALI
OSSERVANZA DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico- sanitarie.

ART. 35
DIREZIONE E VIGILANZA

l'Ufficio di Polizia Municipale è delegato alla direzione dei mercati settimanali, fiere tradizionali, sagre e quant'altro previsto nel presente regolamento. Lo stesso ufficio è tenuto alla vigilanza, accertamenti e contestazioni delle eventuali infrazioni e contravvenzioni al medesimo regolamento. Almeno una unità di personale del predetto ufficio dovrà rimanere in servizio fino alla conclusione dei mercati e/o fiere.

ART. 36
ABROGAZIONE DELLE NORME

Con l'approvazione delle presenti norme è abrogata ogni altra disposizione, regolamentare od ordinatoria che disponga in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ART.37
NORME DI RINVIO

Le disposizioni di cui agli allegati al presente regolamento integrano e pongono in esecuzione le norme contenute nel medesimo, pertanto hanno validità normativa di rinvio e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni di cui al precedente articolo 47, nella fattispecie applicabile.

Per quanto altro non indicato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nel DLgs 114/1998 e nella legge regionale n. 135/1999 e successive

modificazioni ed integrazioni.

ART. 38
RICHIAMO AGLI USI E CONSUETUDINI

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e non previsto da disposizioni di legge o regolamento, si fa riferimento agli usi e consuetudini locali in materia di commercio su aree pubbliche, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 39
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della relativa Deliberazione di approvazione.